

COME IL GOVERNO ITALIANO
BOICOTTA IL SUO DECRETO LEGGE

PARADOSSO ALL'ITALIANA

PRASSI ILLEGITTIME, CIRCOLARI
CONTRADDITTORIE: IL DL130 HA
DAVVERO SUPERATO
I "DECRETI SALVINI"?

UN MONITORAGGIO IN 15
CITTÀ ITALIANE:
**REGGIO CALABRIA, LECCE,
BRINDISI, BARI, FOGGIA,
TERMOLI, NAPOLI,
CASERTA, ROMA, FIRENZE,
BOLOGNA, ANCONA,
PARMA, TRIESTE,
BOLZANO**

FORUM PER CAMBIARE
L'ORDINE DELLE COSE



INTRODUZIONE

Lo scorso dicembre il Senato ha definitivamente approvato il **decreto legge 130**, modificando i cosiddetti "decreti sicurezza" a firma dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un cambiamento atteso da tempo, almeno da quando il PD, insediatosi con il governo "Conte bis" insieme al M5S, inserì, tra i punti programmatici dell'esecutivo, **l'eliminazione dei decreti che, a dispetto del nome, avevano avuto l'effetto di aumentare l'insicurezza per oltre centomila persone**, escluse dai percorsi di accoglienza e rese maggiormente vulnerabili.

Come **Forum per cambiare l'ordine delle cose** esprimevamo, insieme a realtà, associazioni e activist@ con cui abbiamo promosso un denso percorso di advocacy e pressione politica, soddisfazione per l'approvazione del Decreto Legge.

A distanza di alcuni mesi siamo andati a vedere come la normativa stia incidendo sul reale e quali cambiamenti concreti ci siano stati finora, concentrandoci in particolare sull'**accesso alla protezione speciale**. Lo abbiamo fatto in collaborazione con **GREI250**, **Refugees Welcome Italia**, **Fondazione Migrantes**, **EuropAsilo**, e associazioni, cooperative sociali, realtà e singol@ activist@ che si occupano di politiche migratorie, nello specifico di **accoglienza, inclusione sociale e coesione**.

Concretamente abbiamo attivato un **monitoraggio in 15 città italiane – Reggio Calabria, Lecce, Brindisi, Bari, Foggia, Termoli, Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Ancona, Parma, Trieste, Bolzano** – interrogando gli uffici immigrazione delle Questure locali, verificando le prassi adottate dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale, oltre che le posizioni assunte dai tribunali ordinari.

Ci siamo concentrati sulle procedure relative la **protezione internazionale** e sui rilasci dei relativi **permessi di soggiorno**, in particolare per la protezione speciale (art. 19 c. 1.2 secondo capoverso del testo unico 286/98, istanza di protezione speciale diretta al Questore), oltre che sui casi pendenti (art 15 del DI 130/20).

Purtroppo quello che è emerso è la **totale disapplicazione della legge e l'emersione di gravi criticità procedurali**. Concretamente centinaia di persone che avevano già subito le conseguenze dei "decreti sicurezza" continuano a essere intrappolate in un pericoloso limbo giuridico e di irregolarità, trasversale in tutta Italia seppur con alcune specificità contestuali.

QUANDO LE LEGGI SI SCONTRANO CON LA REALTÀ

Sono diverse le problematiche riscontrate durante il monitoraggio: **richieste illegittime, domande bloccate, rimpalli nelle risposte**. Le ripercorriamo, concentrandoci sui nodi sollevati dal lavoro sul campo.

• ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

“Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Il DL130, al comma 1.2 inserito nell'art. 19 del TUI, indica nelle **Questure il luogo dove inoltrare le domande di permesso per protezione speciale**.

Le Questure a loro volta possono chiedere un parere consultivo alla commissione territoriale di riferimento. Eppure, le Questure interrogate non sono state in grado di fornire informazioni sulle concrete modalità di presentazione. Laddove indicate, si sono delineate come informazioni puramente interpretative, oltre che spesso distanti rispetto a quanto previsto dalla legge.

“La Questura consentiva l'invio della Pec per l'inoltro della richiesta di protezione speciale. Poi però non succedeva nulla e tutto restava fermo. Nessuna persona è stata convocata”
Termoli, questura di Campobasso

“La Questura riceve le Pec ma non le persone, affermando di non sapere dove indirizzarle: per avere indicazioni si rivolge alla Commissione territoriale, che però non risponde. Sembra regnare la confusione, e nessuno riesce a ottenere dalla Questura il cedolino attestante l'avvenuto inoltro della richiesta di protezione speciale”.

Forum territoriale Bolzano

Perché questa differenza tra quanto previsto dalla normativa e quanto concretamente messo in atto nelle Questure?

La protezione speciale introdotta dalla legge 173/2020 delinea uno status nuovo. Proprio questo sarebbe alla base delle varie criticità riscontrate. Eppure sarebbe sufficiente che l'amministrazione centrale diramasse informazioni e specifiche operative. Cosa che è avvenuta creando, paradossalmente, ulteriore confusione. Il 19 marzo 2021 il Ministero dell'Interno, con la circolare Prot. 23125 firmata da Mancini, direttore del servizio Immigrazione, e indirizzata a tutte le questure, specificava che “la tipologia di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del Testo unico immigrazione non può essere richiesta direttamente al Questore”. Basandosi su questa circolare, molte Questure, dopo un'iniziale ricezione delle domande inoltrate via Pec, hanno quindi iniziato a respingerle.

“La dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura ha ribadito che qualora dovessero arrivare Pec per inoltro di domande di protezione, le considererebbero irricevibili, alla luce della circolare del Viminale”

Sportello legale Ex Canapificio, Caserta

“Ho provato a presentare istanza di protezione speciale direttamente al Questore, in due questure diverse, e in entrambi i casi mi è stato risposto che le domande sono irricevibili in base a una circolare del 19.3.2021 secondo cui tale permesso di soggiorno può essere rilasciato solo in due ipotesi: se la Commissione Territoriale rigetta la protezione internazionale ma riconosce la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale, e se lo straniero presentata istanza per un altro motivo, e la Questura ritenga che possano sussistere i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale”

Pistoia

Le Commissioni interpellate si dicono ferme in attesa di delucidazioni ministeriali: a comunicarlo è un'ulteriore circolare, in questo caso datata 3 novembre 2020, e diffusa dalla Commissione Nazionale Asilo, che specifica come “in attesa di approfondimenti e chiarimenti [...] si invitano le Commissioni Territoriali a posticipare all'esito di successive indicazioni la valutazione dei casi pervenuti dalle Questure”. Chiarimenti ad oggi ancora non arrivati.

“La Questura riceve le PEC, ma non ha ancora convocato nessuno e non è stato rilasciato alcun permesso per protezione speciale.

Sembrerebbe che il problema sia legato anche alla responsabilità di essere la prima Questura a rilasciare questo documento, nella confusione causata dall'assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero: una responsabilità che nessuno, al momento, sembra volersi prendere”

Firenze

“Nel 2020 la commissione territoriale di Bologna non ha riconosciuto la protezione speciale ex L.132/2018 - dunque secondo quanto previsto dai cosiddetti decreti sicurezza - in nessuno dei casi che abbiamo seguito.

Per ciò che riguarda la protezione speciale ex L.173/2020, riportiamo che non è stata riconosciuta come alternativa alla protezione internazionale ai richiedenti asilo provenienti da un Paese di origine sicuro: segnaliamo in merito il caso dell'istanza presentata da un cittadino algerino, che manifesta timore di persecuzione per la propria opinione politica essendo ateo, e di un nucleo mono-genitoriale, composto da madre e figli di cittadinanza tunisina, la cui richiesta di protezione è stata rigettata pur in presenza del manifesto timore di violenza domestica agita a seguito della richiesta di divorzio dal marito, membro delle forze di polizia”

Sportello legale Ciac Onlus - Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione, Parma

“Abbiamo presentato alcune richieste di protezione speciale direttamente alla Questura di Bologna, in base alle indicazioni verbali ricevute in assenza di indicazioni specifiche scritte. Stiamo aspettando ancora una risposta”

Centro lavoratori Stranieri Cgil Bologna

Di fatto, sia che le Questure ricevano le istanze sia che le rigettino, il risultato finale è che le domande di protezione speciale restano bloccate, e con loro le vite di moltissime persone, che non riescono a far valere un diritto sancito dalla legge italiana.



J. È un cittadino boliviano con permesso di soggiorno per lavoro.

Gravemente malato, non può svolgere attività lavorativa: il suo documento scade nel 2018 e perde così il diritto di soggiorno. Vive in Italia da molti anni, convivendo con la compagna, regolarmente soggiornante, e con il sostegno economico del fratello, anch'egli residente in Italia.

In Italia ha forti legami affettivi, ha creato una rete importante composta da amici e familiari, che garantisce mutualità e sostegno reciproco. Sulla base dei legami che ha in Italia ha chiesto la protezione speciale. Lo sradicamento dal Paese dove vive da anni violerebbe il diritto alla tutela della vita privata e familiare, tutelato dall'ART 19 TUI così come novellato dal dl 130/20".

Sportello legale Pensare Migrante, Roma

La mancanza di indicazioni chiare non è l'unico ostacolo al godimento di diritti sanciti per legge. Sono diversi i casi in cui le istituzioni di fatto non seguono le direttive previste dalla norma.

"In molti casi la commissione territoriale ha rigettato la protezione internazionale e speciale seppur in presenza di elementi riconducibili all'art. 3 e 8 CEDU. Nello specifico riportiamo:

- la vicenda di una donna ucraina, richiedente asilo, che adduceva il rischio di subire persecuzioni nel proprio Paese in quanto russofona, e la grave condizione di vulnerabilità in cui si troverebbe a causa della crisi economica e politica in atto.*

D'altro canto, la richiedente ha raggiunto un buon livello di integrazione sociale in Italia, dove ha un lavoro a tempo indeterminato e una residenza. Contro il rigetto della commissione territoriale la donna ha presentato ricorso al Tribunale di Bologna.

- la condizione di una donna nigeriana vittima di tratta che ha presentato domanda di protezione (istanza reiterata dopo un periodo di trattenimento in una struttura CPR, Centro di Permanenza per il Rimpatrio). La domanda è stata rigettata dalla commissione, secondo cui la donna, avendo estinto il debito con l'organizzazione criminale che l'ha reclutata per sfruttarla, non correrebbe alcun rischio di persecuzioni una volta rimpatriata"*

Sportello legale Ciac Onlus - Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione, Parma

Contro la mancata applicazione della normativa si moltiplicano i ricorsi in diverse città italiane e iniziano a esprimersi anche i Tribunali.

Come riportato da **Asgi**, lo scorso 6 maggio il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, contro il rifiuto mosso dalla Questura in merito all'esame della domanda di protezione speciale. Richiamando il comma 1.2 dell'art. 19 del Testo Unico sull'immigrazione, il Tribunale ha evidenziato la possibilità che *"il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale"*.

Una disposizione che *"non presuppone in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest'ultimo"*.

• RINNOVI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO/EX PROTEZIONE UMANITARIA

Sono molte le persone che devono rinnovare il documento per protezione umanitaria, uno status eliminato dai "decreti sicurezza" di Salvini. La nuova normativa, introducendo la protezione speciale, cerca di superare gli enormi problemi di esclusione causati dall'abrogazione dell'umanitaria. Eppure diverse questure seguono ancora la vecchia legge: sono molti i casi rilevati dal monitoraggio in cui, alle persone che presentano domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ex protezione umanitaria, viene ancora chiesta la documentazione integrativa prevista dal DL 113/2018, il cosiddetto "decreto sicurezza", ora non più necessaria secondo la legge 173/2020 recentemente approvata.



M. è un cittadino tunisino, dal 2016 titolare di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria a causa di problematiche sanitarie che purtroppo lo stanno portando alla completa cecità. Nel dicembre 2020 inoltra la richiesta di rinnovo. L'ufficio immigrazione della Questura competente gli chiede la conversione del permesso ai sensi del DL 113, il cosiddetto 'decreto sicurezza', informandolo inoltre che, qualora la conversione non fosse stata accettata, la sua procedura sarebbe stata rigettata per l'assenza dei requisiti previsti dalla normativa. Un'informazione errata, dal momento che tutto questo avviene quando la normativa è stata già modificata dal DL130/20. Sulla base di comunicazioni sbagliate da parte delle istituzioni, M. rischiava di non avere il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, la situazione ha determinato per M. un fortissimo stress, evitabile se solamente le istituzioni avessero seguito la legge"

Sportello legale associazione Pensare Migrante, Roma

• RICHIESTE ILLEGITTIME PER IL RINNOVO O IL RILASCIO DEL DOCUMENTO PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SPECIALE

Per il rinnovo o il rilascio del documento per protezione internazionale e speciale le questure continuano a chiedere documentazione sull'alloggio - che sia l'iscrizione anagrafica, il contratto d'affitto, la cessione di fabbricato o la dichiarazione d'ospitalità - considerata requisito fondamentale pena il rigetto della procedura. Eppure la normativa prevede esclusivamente la dimostrazione del persistere delle caratteristiche che hanno determinato il riconoscimento della protezione.



E. è un cittadino somalo di 65 anni, con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, di cui chiede il rinnovo. La Questura richiede l'iscrizione anagrafica, bloccando per diversi mesi illegittimamente la procedura"

Sportello legale associazione Pensare Migrante, Roma

"La Questura di Parma richiede la dichiarazione di ospitalità (corredata di contratto di affitto e documento dell'ospitante) o il certificato di residenza. In assenza di tale documentazione viene sospesa la pratica. Anche a causa di queste prassi illegittime, si è diffuso il problema del 'mercato delle dichiarazioni di ospitalità', che stiamo provando a contrastare sensibilizzando i comuni gestori dei servizi SAI e membri del tavolo sui piani di zona relativi alle politiche sociali, oltre a creare un sistema di attivazione del 'domicilio speciale', con cui i Comuni concedono tale domicilio presso la sede municipale"

Sportello legale Ciac Onlus - Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione, Parma

• - GESTIONE CASI PENDENTI

“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”. Così recita l'art. 15 del DL130. In altre parole, **chi abbia una domanda di protezione internazionale pendente, dunque ancora priva della risposta definitiva, vedrà rivista la propria istanza alla luce della nuova normativa. In realtà la pratica è ben diversa.** Ai richiedenti ascoltati dalle commissioni territoriali prima dell'approvazione del DL 130/20, ma per i quali l'esame delle domande non risulta ancora concluso, non viene chiesta automaticamente l'integrazione documentale necessaria ai fini del riconoscimento della protezione, in particolare di quella speciale. E anche dove questa sia presentata dal richiedente, spesso non viene presa in considerazione.

La stessa situazione la subisce chi ha un rinnovo pendente, in particolare - ma non solo - se riferito a un permesso di soggiorno per ex protezione umanitaria, presentato prima dell'approvazione del DL 130/20, e per cui la Commissione territoriale abbia già emesso parere negativo rifacendosi ai requisiti del 'decreto sicurezza' (DL 113/18), senza che il rigetto sia però stato notificato in modo definitivo dalla Questura competente.

Sono molte le persone in questa situazione, bloccate prima dai "decreti sicurezza" del 2018, e ora dal rifiuto di molte questure di acquisire la documentazione relativa ai nuovi requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, basandosi sui pareri già espressi, ma non notificati in via definitiva, dalle commissioni: un comportamento illegittimo, dato che in mancanza di notifica al destinatario, la procedura non si considera conclusa.



O. è un cittadino nigeriano, fuggito dalla Nigeria nel 2000, passato per la Libia e il Mar Mediterraneo e arrivato in Italia nel 2002. In Italia conosce una concittadina, con cui si sposa. Hanno il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, rilasciato per la condizione di vulnerabilità in cui si trovano a causa del cagionevole stato di salute di entrambi. La coppia ha due figli di 10 e 12 anni, che frequentano le scuole in Italia e giocano da anni nella Tam Tam basket di Castelvoturno. Nel 2018 i due chiedono il rinnovo del documento: ma i decreti sicurezza hanno cancellato la protezione umanitaria, quindi la loro richiesta viene rigettata dalla Commissione territoriale. La causa però è ancora pendente: manca infatti il diniego ufficiale notificato dalla Questura.

Ora O. e la compagna hanno presentato un'ulteriore istanza di rinnovo, visto l'art. 15 del DL130 convertito in legge 173/2020. Nonostante la richiesta sia stata integrata con la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la questura ha confermato il rigetto, e la commissione non ha riesaminato i casi, basandosi sulla circolare della Commissione nazionale. Con la conferma del rigetto non è stata tutelata la vita privata, il nucleo familiare e il percorso di vita di due persone in Italia da vent'anni. A causa della mancanza di direttive chiare, la legge è stata di fatto contrastata, e i diritti delle persone calpestati. Contro questa decisione abbiamo presentato ricorso”

Sportello legale CSOA Ex Canapifico, Caserta

“Abbiamo seguito alcuni casi di domande già rigettate dalle Commissioni territoriali prima dell’approvazione del DL130, ma ancora prive della notifica finale. Abbiamo inviato alla Questura le memorie integrative, ai sensi della nuova normativa, ma sono state ignorate. Abbiamo dunque inoltrato una diffida alla Questura, per sollecitarle a rispondere prendendo in considerazione la nuova documentazione.

La Questura dal canto suo ha reagito con la notifica del rigetto, ma i documenti emessi sono vecchi, uno è datato 2019 e l’altro gennaio 2020. Cosa è successo?

Che la Questura ha semplicemente stampato il rigetto vecchio, quello già emesso dalla Commissione, con il solo riferimento al cosiddetto DL Salvini, senza alcun riferimento alla nuova normativa né alle memorie integrative che abbiamo presentato. Ora stiamo facendo ricorso. Ma nel frattempo le persone perdono tempo e soldi”

Sportello legale Pensare Migrante, Foggia

• LE CONVERSIONI IMPOSSIBILI

Un’altra situazione particolarmente critica è quella delle richieste di conversione di un documento per ex protezione umanitaria in un permesso di soggiorno per lavoro. Ad oggi **queste domande risultano ancora pendenti, ma con tutta probabilità sono destinate ad essere rigettate**: le Questure infatti continuano a chiedere, illegittimamente, i requisiti previsti dalla normativa del 2018. Secondo la nuova normativa gli uffici immigrazione delle Questure sono tenuti a valutare il rilascio della protezione speciale prima di emettere un rigetto, prevedendo dunque il divieto di respingimento o espulsione “di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”, si legge all’art 1 comma 1.1 del testo del DL130, che ha modificato l’art. 19 comma 1.1 del TUI.



M. è un cittadino originario del Senegal. Ha lasciato il proprio paese prima dei 18 anni. E’ stato due anni in Libia e nel è arrivato in Italia. Dal 2017 lavora nell’agricoltura, sempre con contratti regolari. Ha presentato richiesta di protezione speciale, ma non è stata presa in considerazione dalla Questura: eppure ha un percorso di inclusione sociale e lavorativa decisamente dimostrabile”

Sportello legale Pensare Migrante, Questura di Benevento

“Anche le persone in possesso di contratti, e dunque con dei percorsi lavorativi dimostrabili, quando sono andate a rinnovare i propri documenti ex protezione umanitaria, richiedendone la conversione in permessi per lavoro, hanno trovato un muro, perché oltre al contratto di lavoro è stato chiesto loro il contratto di casa e la residenza: requisiti previsti dai decreti Salvini ma non dalla normativa attualmente in vigore.

Per l’assenza di tali requisiti nessuno è riuscito finora ad avere la conversione del documento in permesso per lavoro, nonostante sia testimoniabile l’inclusione lavorativa”

Sportello legale Pensare Migrante, Foggia

Su queste prassi contrarie alla normativa diverse sezioni specializzate dei Tribunali competenti stanno portando avanti ricorsi relativi ai rigetti di rinnovo dei permessi umanitari, chiedendo di integrare con la documentazione utile in relazione agli articoli 19, c.1.1 e 5, c. 6 ,Testo Unico immigrazione.

- **TEMPI TROPPO LUNGI PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE DOMANDE**

Oltre alle criticità legate all'applicazione del DL130 convertito in legge 173/2020, il monitoraggio ha messo in luce alcuni nodi che da tempo rappresentano gravi ostacoli per l'accesso alla richiesta di protezione internazionale, e dall'introduzione del DL anche di quella speciale.

“Dal momento in cui una persona presenta un’istanza passano mesi solo per fare il fotosegnalamento in Questura.

Le persone sono bloccate. Si pensi al lavoro: se ho solo un cedolino di carta, che dice che sono ancora in attesa di un appuntamento per il riconoscimento o meno della mia richiesta di protezione, nessuno mi regolarizza. E quando passano sei, otto mesi, e l'appuntamento non arriva, come faccio a lavorare? Questo è un problema in tutta Italia, ma colpisce soprattutto chi inoltra domanda nelle grandi città, come Roma o Napoli”

Sportello legale Pensare Migrante, Roma

“Per quanto riguarda le procedure di rinnovo e aggiornamento dei permessi di soggiorno per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la prenotazione on-line per fissare un appuntamento al front-office della Questura di Parma da parte degli enti accreditati (a seguito della sottoscrizione nel 2017 di un protocollo tra questura, comuni, CAS, enti gestori SAI, caf, ha un periodo di attesa di 8 mesi)”

Sportello legale Ciac Onlus - Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione, Parma

I seri ritardi nella formalizzazione delle istanze dal momento della manifestazione di volontà da parte dei richiedenti ostacolano l'accesso al lavoro e ai servizi, e impediscono l'inserimento nel sistema di accoglienza. Le persone sono così private dell'assistenza minima necessaria.



D. è un cittadino del Mali. Fa richiesta di protezione internazionale, che viene formalizzata a distanza di 6 mesi dall'inoltro della domanda. A causa dei tempi lunghi, a D. viene negata l'accoglienza in piena pandemia. Nel frattempo riceve anche una misura di espulsione, annullata dal giudice di pace. Risulterà poi contagiato dal Covid-19 durante il periodo passato a dormire in strada in assenza di accoglienza. Passano 58 giorni prima che D. venga finalmente accolto, perché meritevole di accoglienza secondo le norme”.

Sportello legale Pensare Migrante, Roma

• CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Quello che emerge dal monitoraggio svolto sul campo è la totale disapplicazione della normativa. **Un cambiamento fortemente atteso, di fatto si è fermato al piano formale.**

Nella pratica, chi è stato messo ai margini dai "decreti sicurezza" continua a trovarsi bloccato da prassi che si scontrano con la tutela dei diritti e che non riconoscono i percorsi di vita delle persone. **Sono tantissimi gli uomini e le donne in Italia da anni, dove lavorano, intrecciano rapporti, costruiscono relazioni: eppure, lo stato ne ostacola la piena inclusione.**



M. è un cittadino originario della Guinea Conakry, in Italia dal 2014. Ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che poi non riesce a rinnovare a causa dei 'decreti Salvini'. Lavora nel settore agricolo, come moltissimi senza un contratto: a maggio 2020 fa domande di sanatoria, ma viene rigettata perché non ha prove del proprio impiego.

Presenta richiesta di protezione speciale via Pec alla Questura, che specifica che deve essere inviata tramite kit postale. La richiesta viene rigettata dal questore perché non sussisterebbero i requisiti. M. ha lasciato il proprio paese quando era minorenne. Ha passato quasi due anni in Libia prima di raggiungere l'Italia. In Guinea non ha più nessuno: i genitori sono morti e non ha alcuna relazione con il paese da cui manca da oltre sette anni. Qui M. ha una rete e un lavoro, seppur irregolare. Il rigetto della sua domanda rischia di creare un soggetto vulnerabile ed escluso: in Guinea se venisse espulso, in Italia se rimanesse come irregolare”.

Sportello legale Pensare Migrante, Roma

Il caso di M. è esemplificativo del limbo in cui molte persone si trovano costrette a vivere.

Le leggi non rispondono alle vere necessità presenti sul territorio, e questo si traduce in un aumento dell'insicurezza, per tutte e tutti.

Il DL130 convertito in legge 173/2020 potrebbe andare nella direzione di un cambiamento che guardi alla tutela delle persone e dei loro diritti: ma va assicurata la sua applicazione.

Chiediamo che i "decreti sicurezza" siano superati nei fatti, e che venga rispettato il diritto a vedere riconosciuti i propri percorsi nel paese in cui si vive.

Prendiamo che sia effettivamente possibile inoltrare richiesta di protezione speciale, e che questa venga esaminata ai sensi della nuova normativa, senza che sia più presa in considerazione la legge approvata nel 2018 e ormai superata.

Sollecitiamo il governo a emanare indicazioni chiare e direttive coerenti con la legge 173/2020, affinché chi ha il compito di applicarla possa farlo senza trovarsi di fronte a dubbi e perplessità che si traducono in uno stallo delle situazioni.

E' urgente una riduzione effettiva dei tempi di formalizzazione delle domande di protezione: non è giusto, non è possibile e non è sensato che una persona debba attendere quasi un anno, a volte anche di più, per avere una risposta circa la propria istanza.

La vera sicurezza è permettere a chi è in Italia di vivere nella propria piena realizzazione. Sicurezza è sapere che lo stato protegge le relazioni familiari e sociali, il lavoro, l'accesso ai servizi. Sicurezza è un paese che valorizza il contributo che ogni persona può dare all'interno della società. Sicurezza significa diritti garantiti, per tutti, nessuno escluso. Perché una società sicura è una società che si-cura.



Realizzato da Giovanna Cavallo, Serena Chiodo e Sara Nunzi per il Forum per cambiare l'ordine delle cose.

Hanno contribuito: Forum per cambiare l'ordine delle cose, Forum territoriali di Brindisi, Bolzano, Firenze, Caserta, Termoli, Centro stranieri camera del lavoro di Bologna, Anolf Cisl Bologna, Csa ex Canapificio, Pensare migrante, Ciac Parma, Rete Sulla stessa barca Bologna.

MAGGIO 2021